

Primo piano:

Francesco Mastroberti

## *Storia giuridica del Decennio francese nel Regno di Napoli. La costruzione di uno Stato*

Torino, Giappichelli, 2026, pp. 233, Euro 25,00, ISBN 9791221118162

SAVERIO GENTILE

Confesso che quando ho letto il titolo del libro – ed ho iniziato a sfogliarlo non senza una qualche avidità – la curiosità e le attese erano realmente grandi, trattando di un autentico crinale della storia del diritto – per quanto mi riguarda dal singolarissimo e peculiare interesse – al quale io stesso avevo – ed invero a più riprese – prestato e rivolto attenzioni scientifiche. E infatti, che cosa mai è stato – ed ha rappresentato – il Decennio se non – in ultima analisi – uno straordinario laboratorio – assai operoso – giuridico, politico ed istituzionale? L'autore ha messo a frutto lunghi anni di studi e di ricerche che – armonizzati, interpolati e

completati – confluiscono ora ampiamente in un volume che ha il grande pregio di presentare una storia complessa con linearità e coerente chiarezza. Certamente – all'interno di quei fervorosi dieci anni – occorre – *in limine* – operare una *summa divisio* ossia distinguere due momenti, diversi ma legati: prima la fase contraddistinta dalla presenza sul trono di Giuseppe Bonaparte – dal marzo 1806 al giugno 1808 – e poi quella seguente dominata dalla presenza di Gioacchino Murat, dal settembre 1808 sino al maggio 1815.

Con il futuro Re di Spagna si son gettate le imprescindibili fondamenta prima (capitolo I) e si è edificato poi il

tetto (capitolo II) di uno Stato profondamente ripensato e riedificato secondo il modello napoleonico e all'insegna di riforme realmente epocali quali l'eversione della feudalità in quel fatidico 2 agosto 1806, condizione essenziale per consentire alla rinnovata amministrazione un intervento giurisdizionale altrimenti del tutto precluso; con il più duraturo Regno di Gioacchino, invece, si è tentato di conferire una solida stabilità (capitolo III) – si ponga mente alla riforma della Cassazione dell'aprile 1812, punto d'arrivo d'una poderosa revisione in campo giudiziario che ha accompagnato da presso la presenza francese e che ha ten-

tato di fornire risposte attese da tempo memorabile, nel (ri)avvicinare, con Tribunali e Corti, la Giustizia, qualsiasi cosa potesse significare ieri come oggi, ai sudditi – all'assetto di potere per la difesa del quale da ultimo – declinata la tutoria ombra (ma lucentissima!) imperiale – cimentarsi – e pare riemergere l'ardore di certe indimenticate cariche di cavalleria del Nostro – in ambiziosi – ancorché tardivi – progetti di revisione (capitolo IV). E si pensi, al riguardo, alle gemme del diadema napoleonico, ai codici voglio dire e a quello civile – al solito signoreggiante – su tutti: tradotto, accantonato, imposto – ché con l'autocrate geniale non s'ammette discussione: «'Se rimaneggiate il Code Napoléon, non sarà più il Code Napoléon', andava esclamando l'Imperatore ai sovrani degli Stati satelliti europei»<sup>1</sup> – applicato, interpretato, rinnovando negli auspici di quegli 'ultimi fuochi dei Napoleonidi'<sup>2</sup>, che non bruciarono e semmai scaldarono<sup>3</sup>, e – eterogenesi dei fini ed hegeliana 'astuzia della storia' – facilitarono – e di molto – le fatiche dei *conditores* borbonici sicché – nel 1819 – per primi tagliassero il traguardo della Restaurazione<sup>4</sup>. Le vicende, fasciose nei loro intrecci, dei codici da un lato e, dall'altro, le non meno intricate vicissitudini della seconda faccia del mondo del giure, la costituzione: in qualche modo vagheggiata, temuta, reclamata,

attesa, concessa – dalla Spagna (!) – e poi – *in articulo mortis* – riscritta – inopinatamente dopo la battaglia di Tolentino, e a contenuto liberale ed ottriata – nell'illusoria speranza, coltivata appoggiandosi anche alla carboneria – addirittura – «di un'unificazione dell'Italia sotto la bandiera murattiana». Un illusorio sogno nazionalizzante, o poco più, della medesima consistenza delle nubi, sfumato sul nascere dopo che – per contingenze storiche ed incapacità – s'era parimenti dissolto il proposito d'una reale autonomia del Regno dall'Impero e suo dall'inarrivabile *Empereur*.

La narrazione è condotta privilegiando – il che è del tutto comprensibile – l'aspetto e la dimensione normativa – della quale però accortamente son tenuti sempre presenti i robusti riflessi ed effetti sul piano sociale – piuttosto che quella dottrinale e giurisprudenziale, il vecchio mondo venendo scardinato – essenzialmente e primariamente – a colpi di provvedimenti – secondo quel culto della legge tipico dei rivoluzionari ottantanovardi – di cui il celebre *Bollettino delle leggi e dei decreti del Regno di Napoli* rende essenziale e non dimenticabile testimonianza. Nondimeno, tra le pagine compaiono – sembrando quasi affacciarsi compunti e sussiegosi dietro il sipario – i giuristi. E si tratta – non infrequentemente – di giuristi di vaglia quando non autentici scienziati: il pensiero

non può non correre, ad esempio, ai calabresi Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Poerio, che ascesero la piramide giudiziaria sino ai più prestigiosi incarichi, oltre a ricoprire svariati altri ragguardevoli ruoli. Senza esagerazioni, risultò realmente impressionante il numero di commissioni che vennero istituite al fine di studiare problemi, stilare programmi ed approntare – sovente in scia della genuina ed avveduta tradizione illuministica – proposte di cambiamento, nel campo politico, economico e sociale – di gran momento fu un'ambiziosa riforma generale della pubblica istruzione così come il robusto impulso fornito alle attività produttive riscrivendo, nel declino corporativo, le regole del governo delle arti, dei mestieri e delle professioni – come in quello più propriamente giuridico. Questa circostanza mi consente di puntualizzare che da parte francese – accortamente – ci si impegnò nel cooptare all'interno del proprio *entourage* il meglio dell'intellettualità del meridione d'Italia. Esempio in tal senso paradigmatico è quello costituito dal foggiano Francesco Ricciardi – giurista acuto ed amministratore oltremodo capace – che fu in sella – subentrando a Giuseppe Zurlo – al Ministero della Giustizia e del Culto dal novembre 1809 e sino alla restaurazione borbonica. Anche nella politica ecclesiastica – come in ogni altro settore – la ventata di

innovazione risultò tutt'altro che trascurabile tanto che – lo aveva notato Margiotta Broglio – i cambiamenti posti in essere finirono con il coincidere con «l'unica riforma che, dopo il Tridentino, riuscì a darsi, pur non volendolo, la Chiesa italiana»<sup>5</sup>.

La (ben) lucida riflessione di Mastroberti – che si inserisce in un filone storiografico battuto con profitto, tra gli altri, da Armando De Martino e da Angela Napoli, la quale sin dal 1965 auspicava un'opera di questo tenore<sup>6</sup>, ed inaugurato, ai primi del Novecento, dallo storico francese Jacques Rambaud<sup>7</sup> – fornisce delle utili

e ficcanti risposte, consente di meglio formulare domande e quesiti in sede di ricerca storico/giuridica e indica anche itinerari da seguire e piste da approfondire a beneficio di quanti fossero desiderosi di indagare ancora. Lo studio presentato convince – in particolare – quando propone una analisi ed una lettura della storia giuridica del Decennio intesa ad evidenziare – ché qui precisamente si situa il *proprium* di codesta non ordinaria esperienza storica/istituzionale – come tutto ciò che fu realizzato costitui la – consapevole – elaborazione e realizzazione di uno Stato realmente moder-

no – indimenticata la (condi-visibile) valutazione di Benedetto Croce<sup>8</sup> – sicché quando tornò dal forzato esilio Ferdinando – IV di Napoli, III di Sicilia e I delle Due Sicilie – il quale «neppure era riuscito a imporre ai giudici l'obbligo di motivare le sentenze, si ritrovò al vertice di una piramide amministrativa che gli consentiva di dominare un popolo di uguali di fronte alla legge, raccolta nei codici, e, pienamente, tutto il territorio. Quella che dispregiativamente definì *l'occupazione militare del Regno* gli aveva lasciato in eredità uno Stato» (pp. 232-233).

<sup>1</sup> S. Solimano, *Un secolo giuridico. Legislazione, cultura e scienza del diritto civile in Italia e in Europa (1814-1916)*, in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Torino, 2022, p. 288.

<sup>2</sup> S. Gentile, *Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi. Il progetto di revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Napoli, 2015.

<sup>3</sup> S. Gentile, *Un fuoco che riscalda e non brucia. Le Osservazioni murattiane del 1814/15 e la loro eredità per la codificazione borbonica*, in F. Mastroberti, G. Masiello (a cura di), *Il 'Codice per lo regno delle Due Sicilie'. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli, 2020, pp. 47-68.

<sup>4</sup> Diffusamente Mastroberti, Masiello (a cura di), *Il 'Codice per lo Regno delle Due Sicilie'*, cit.

<sup>5</sup> F. Margiotta Broglio, *Società civile e società religiosa*, in *L'Italia nell'età napoleonica. Atti del LVIII Congresso di Storia del Risorgimento italiano* (Milano, 2-5 ottobre 1996),

Roma, 1997, p. 144. In riferimento al Decennio, una ricerca da tenere presente – anche perché dedicata, pure, a un istituto di rimarchevole importanza come il divorzio – è quella offerta da P. Mastrolia, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino, 2018.

<sup>6</sup> A. Napoli, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino, 1965, p. XIII (nella *Avvertenza* alla seconda edizione).

<sup>7</sup> J. Rambaud, *Naples sous Joseph Bonaparte*, Paris, 1911.

<sup>8</sup> B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari, 1925, pp. 230-233: «si mieté, in quel decennio, la messe preparata da un secolo di fatiche, sul terreno travagliato da più secoli di oscure lotte e di contrastati desideri, bagnato di sudori e di lacrime; e si visse allora uno di quei periodi felici in cui ciò che prima sembra aspro di difficoltà si fa piano e agevole, l'impossibile o lontanissimo diventa possibi-

le e presente, cose che pare non possano ottenersi se non col poco sperabile accordo di molteplici e diverse volontà, si compiono, con l'assenso di tutti, al cenno di un solo; ed in questo rinnovamento di ogni aspetto della vita sociale si procede nondimeno con una sorta di temperanza, come non accade nei momenti di rivoluzioni o di reazioni, con quella temperanza che è segno della maturità e durezza delle cose che vengono in atto».